



COMUNE DI CHIONS
Provincia di Pordenone

Via Vittorio Veneto, n.11
33083 Villotta di Chions

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE
DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CHIONS – ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 –**

(art. 279, c. 1, lett. e) DPR 5.10.2010, n. 207)

Chions, addì 21 luglio 2015

IL Responsabile Unico
del Procedimento
- dott.ssa Patrizia FALCON -

INDICE

ART. 1	-	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
ART. 2	-	DURATA DEL CONTRATTO
ART. 3	-	REVISIONE PREZZI
ART. 4	-	MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
ART. 5	-	NORMATIVA SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO
ART. 6	-	PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 7	-	ORARI E TIPO DI SERVIZIO
ART. 8	-	PERCORSI
ART. 9	-	AUTOMEZZI
ART. 10	-	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 11	-	ANTICIPAZIONI
ART. 12	-	PAGAMENTI E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
ART. 13	-	PAGAMENTI A SALDO
ART. 14	-	PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
ART. 15	-	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 16	-	CESSIONE DEL CREDITO
ART. 17	-	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
ART. 18	-	ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 19	-	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 20	-	DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
ART. 21	-	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
ART. 22	-	SUBAPPALTO
ART. 23	-	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
ART. 24	-	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 25	-	COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 26	-	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 27	-	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 28	-	RISERVATEZZA
ART. 29	-	PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
ART. 30	-	GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
ART. 31	-	RISERVE E RECLAMI
ART. 32	-	OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
ART. 33	-	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 34	-	FORMA E SPESE CONTRATTUALI
ART. 35	-	DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
ART. 36	-	FORO COMPETENTE
ART. 37	-	MODALITA' DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Chions per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, come successivamente dettagliato.

La prestazione del presente appalto consiste nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Chions, rivolto ai seguenti utenti:

- a) alunni della scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice di Chions;
- b) alunni della scuola dell'infanzia Maria Immacolata di Villotta;
- c) alunni della scuola primaria di Chions;
- d) alunni della scuola primaria di Villotta;
- e) alunni della scuola secondaria di primo grado di Chions;

Il servizio svolto per le scuole dell'infanzia include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dal mezzo.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 22 mesi relativi agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 e, più precisamente dall'inizio dell'anno scolastico 2015 al 30 giugno 2017. Nell'ambito di tale periodo l'appaltatore fornirà i servizi di trasporto relativi alle diverse scuole secondo il calendario adottato dai competenti organi regionali e secondo le scelte programmatiche che verranno effettuate dall'Istituto Comprensivo di riferimento nonché delle scuole dell'infanzia, negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione di cui all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI" (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 settembre 2015, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 settembre 2016 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/8/2015 e il 31/8/2016).

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile.

ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

La Ditta si impegna ad iniziare il servizio con il giorno di inizio dell'anno scolastico 2015/2016. Il calendario scolastico definitivo verrà fornito dalla Stazione appaltante sulla base delle decisioni dei competenti organi. Il trasporto scolastico dovrà essere gestito dalla ditta appaltatrice con propria organizzazione compatibile con gli orari di svolgimento delle lezioni delle diverse scuole e secondo le norme di cui al presente capitolato.

ART. 5 – NORMATIVA SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO

La ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 18.08.2005 n. 22 e di tutte le altre normative in materia attualmente in vigore. E' piena responsabilità dell'appaltatore la conoscenza ed il rispetto della vigente legislazione in materia di trasporto normante qualsiasi aspetto inerente e conseguente l'affidamento del presente servizio. L'appaltatore si assume inoltre l'onere di applicazione ed aggiornamento delle disposizioni legislative in vigore.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La ditta appaltatrice deve svolgere il servizio con proprio personale regolarmente abilitato al trasporto scolastico e mantenuto in servizio nel rispetto delle disposizioni normative, contrattuali, contributive e fiscali vigenti. Il personale adibito al servizio dovrà essere inoltre in possesso dei necessari certificati abilitativi al servizio per i quali la Ditta dovrà curarne le opportune verifiche di regolarità e validità. Di qualsiasi azione od omissione in cui il personale dovesse incorrere durante il servizio, che procuri responsabilità per danni a persone o a cose, risponde esclusivamente la ditta appaltatrice. Nessuna responsabilità, in nessun caso, potrà essere imputata all'Amministrazione Comunale di Chions.

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

Oltre al personale avente mansioni di autista dei mezzi messi a disposizione, la Ditta appaltatrice dovrà garantire, per i tragitti relativi alle scuole dell'infanzia, la presenza di un accompagnatore preposto a garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati e mantengano un comportamento tale da non pregiudicare la loro incolumità.

Lo stesso accompagnatore dovrà assicurare la sicurezza nelle fasi di salita e discesa dal mezzo e sarà responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove l'alunno sarà lasciato.

Il personale avente mansioni di autista oltre al rispetto delle norme di cui al Codice della Strada, sarà tenuto a mantenere un comportamento educato e corretto nonché ad adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire la piena sicurezza del servizio.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale in caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza, al termine del servizio l'autista sarà tenuto a custodire il minore sullo scuolabus fino al termine del percorso dove potrà essere nuovamente ritirato dagli adulti incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà consegnato alla Stazione dei Carabinieri di Azzano Decimo. Tali fatti, dovranno essere tempestivamente segnalati ai competenti uffici della Stazione Appaltante entro 24 ore dal loro verificarsi.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di competenza e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART 7. – ORARI E TIPO DI SERVIZIO

L'appaltatore dovrà organizzare la raccolta degli alunni in orario rispetto all'inizio delle attività scolastiche programmando le fermate ed i percorsi secondo la propria organizzazione. La raccolta non deve avere inizio con un anticipo, rispetto all'orario stabilito dalle competenti autorità scolastiche, superiore ai 45 minuti. Sarà cura dell'appaltatore organizzare il servizio con mezzi in buono stato d'uso, idonei al servizio ed adeguati alla tipologia degli utenti. E' fatto obbligo all'appaltatore assicurarsi, per ciascuno dei percorsi, che il numero degli alunni previsti in carico non sia superiore al numero di posti a sedere certificati dall'omologazione del mezzo adibito.

Gli orari di funzionamento delle diverse scuole sono i seguenti:

a) trasporto alunni delle scuole dell'infanzia di Chions e di Villotta.

Il servizio riguarda gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia Maria Ausiliatrice di Chions e Maria Immacolata di Villotta. L'attività scolastica inizia il lunedì e termina il venerdì. Gli orari sono fissati dai responsabili delle scuole dell'infanzia i quali stabiliranno sia l'entrata che l'uscita (indicativamente 9,00 – 16,00).

Gli alunni devono essere prelevati e riaccompagnati presso le proprie abitazioni.

Il servizio necessita della presenza di un accompagnatore (a carico della ditta appaltatrice).

Punti di carico/scarico plessi scolastici:

- Scuola dell'infanzia "Maria Ausiliatrice" – Via San Giorgio, 30 – CHIONS
- Scuola dell'infanzia "Maria Immacolata" – P.zza S. Liberale, 2 - CHIONS fraz. Villotta

Numero indicativo alunni trasportati* :

- Scuola dell'infanzia "Maria Ausiliatrice" – Chions : n. 6
- Scuola dell'infanzia "Maria Immacolata" – Villotta : n. 11

(*riferimento n. medio trasportati a.s. 2014/2015)

b) trasporto alunni delle scuole primarie di Chions e di Villotta.

Il servizio riguarda gli alunni frequentanti le scuole primarie di Chions e di Villotta. Il calendario scolastico è redatto ogni anno dall'Autorità Scolastica. Sono fatte salve le scelte organizzative dell'Istituto Comprensivo di riferimento che comunicherà eventuali variazioni al calendario delle lezioni.

Gli alunni di **Chions** svolgono le attività scolastiche con i seguenti orari:

- ✓ Classi I[^] - II[^] - II[^] IV[^] - V[^] :
martedì - mercoledì – giovedì – venerdì : dalle ore 08.00 alle ore 13.00
lunedì e sabato: 08.00 – 12.00

Punti di carico/scarico plessi scolastici:

Scuola Primaria Chions - Via De Zorzi, 6 – CHIONS

Numero indicativo alunni trasportati* :

- Scuola Primaria Chions: n. 40

(*riferimento n. medio trasportati a.s. 2014/2015)

Gli alunni di **Villotta** svolgono le attività scolastiche nei seguenti orari:

- ✓ dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Punti di carico/scarico plessi scolastici:

Scuola Primaria di Villotta – Via Italia, 3/A – CHIONS fraz. Villotta

Numero indicativo alunni trasportati* :

- Scuola Primaria Villotta: n. 43

(*riferimento n. medio trasportati a.s. 2014/2015)

c) trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado di Chions.

Il servizio riguarda gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Chions.

Il calendario scolastico è redatto ogni anno dall'Autorità Scolastica. Sono fatte salve le scelte organizzative dell'Istituto Comprensivo di riferimento che comunicherà eventuali variazioni al calendario delle lezioni.

Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado svolgono le attività scolastiche nei seguenti orari:

- ✓ dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 .

Punti di carico/scarico plessi scolastici:

Scuola Secondaria di primo grado di Chions – Via G.B. Cossetti, 22 – CHIONS

Numero indicativo alunni trasportati* :

- Scuola Secondaria di primo grado Chions: n. 100

(*riferimento n. medio trasportati a.s. 2014/2015)

ART 8 - PERCORSI

I percorsi per trasportare gli utenti alle diverse scuole si sviluppano prevalentemente lungo quasi tutte le vie del Comune di Chions. E' ammesso lo sconfinamento nel territorio dei Comuni contermini per raccogliere gli alunni solo nel caso in cui la maggiore percorrenza sia minima e compatibile con gli orari di trasporto.

Fermate e percorsi sono definiti al momento dell'inizio del servizio sulla base delle adesioni pervenute. Gli stessi potranno subire modeste variazioni di percorrenza senza alcuna incidenza sul prezzo di aggiudicazione.

Per l'espletamento del servizio dei trasporti di cui ai precedenti punti del presente capitolato, è possibile prendere visione dei percorsi effettuati e del numero di mezzi impiegati per ogni giorno della settimana dalla ditta appaltatrice del contratto in scadenza riportati in sintesi nella relazione tecnico/illustrativa.

Nulla vieta di organizzare diversamente l'attività, nel rispetto degli orari previsti e della garanzia del mantenimento a tutti del servizio.

Il servizio potrà subire variazioni in corso d'opera al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione alle nuove esigenze che si dovessero manifestare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere un ampliamento del servizio, qualora dovessero verificarsi delle mutazioni dell'assetto delle sezioni scolastiche presso i diversi istituti.

I percorsi dovranno prevedere punti di raccolta conformi alle minime condizioni che permettano il carico/scarico degli alunni in massima sicurezza per la cui verifica l'Ente si riserva la facoltà di avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Polizia Locale.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire che nei tragitti, gli alunni sostino all'interno dei mezzi in piena sicurezza assicurandosi, salvo obiettivi impedimenti, che gli stessi mantengano comportamenti adeguati al fine di evitare situazioni di pericolo. Allo stesso modo dovrà essere sempre assicurata la piena osservanza delle regole di cui al codice della strada.

ART. 9 - AUTOMEZZI

Gli automezzi devono presentarsi per tutta la durata dell'appalto in condizioni di decoro e funzionalità; gli stessi dovranno essere omologati ed adatti alla tipologia del servizio, adeguati all'età degli utenti, nonché conformi alla normativa vigente in materia. Sarà cura dell'appaltatore provvedere alla loro corretta cura e manutenzione ed assicurarsi che gli stessi siano costantemente in regola con la documentazione prevista per legge.

Nessuna responsabilità, in alcun caso, potrà essere imputata all'Amministrazione Comunale di Chions per l'impiego nel servizio di automezzi non in regola con le vigenti disposizioni di legge.

ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- h. al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi, allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Sarà inoltre cura dell'Appaltatore informare la Stazione appaltante di qualsiasi variazione che dovesse influire sul regolare svolgimento del servizio.

ART. 11 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 12 - PAGAMENTI E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio deve essere complessivo, unitario e convenzionalmente riferito agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, secondo il calendario deciso dalle competenti autorità.

Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è, quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Ditta appaltatrice non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, salvo i casi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno mensilmente. Forfettariamente ogni mese di servizio, svolto regolarmente secondo il calendario scolastico, fatturerà l'importo del costo totale del servizio offerto/22 (n. mesi di svolgimento del servizio nei 2 anni scolastici), salvo che, per motivi indipendenti dall'appaltatore, il servizio non si sia svolto del tutto o in parte.

Alla fine di ogni mese la Ditta appaltatrice provvederà alla fatturazione delle prestazioni erogate, ai sensi di quanto previsto dalla L. 244/2007 e secondo le disposizioni dettate dal D.M. n. 55/2013; previo visto di liquidazione delle fatture da parte dell'Ufficio competente, il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a mezzo mandato, entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione delle fatture, previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati. Con il predetto corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

È responsabilità della Ditta comunicare – per iscritto ed in tempo utile – alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta liquidazione del corrispettivo nonché ogni e qualsivoglia loro variazione ivi compresi gli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Nei casi previsti si procederà alle verifiche di cui all'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 13 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 45 giorni dalla redazione dell'attestazione di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 325 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 14 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, n. 207 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 18 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente capitolato e per quanto non in contrasto con lo stesso, si applicano le disposizioni di cui al DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 19 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 20 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 21 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 22 – SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di concedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena di immediata rescissione del contratto, fatta salva ogni azione per danni e spese conseguentemente causati all'amministrazione comunale.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART.24 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 1959/2/13 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART.25 - COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta risponde direttamente dei danni a persone e/o cose e/o animali provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta risponde, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno ed i terzi durante il trasporto scolastico e della conseguente perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni relativo addebito. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della Ditta medesima ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.

L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla Ditta produrre:

- a) polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente – oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
- massimale annuo: non inferiore ad € 10.000.000,00= (euro diecimilioni/00);
 - rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
 - copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata;
 - copertura della R.C. conseguente ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
 - copertura della R.C. per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati.
- b) polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell'appalto, avente – oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
- la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente la copertura della responsabilità civile personale degli autisti;
 - massimale annuo: non inferiore ad € 5.000.000,00= (euro cinquemilioni/00);
 - copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti.

Il massimale previsto nella polizza non é da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziare.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziare dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziare.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto e il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 27 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell'esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 4, c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i..

ART. 28 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 29 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

Il Comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice, per almeno tre volte nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.

In caso di risoluzione del Contatto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.

Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare le penalità nelle seguenti misure:

Inadempienza	Penale
Ritardi sull'entrata superiore ai cinque minuti per tutte le scuole dell'obbligo (esclusi i casi in cui i ritardi si verifichino per cause di forza maggiore non direttamente imputabili alla Ditta appaltatrice)	€ 50,00/a ritardo
Mancato servizio	€ 1.000,00/giorno
Mancato servizio giornaliero anche di un solo automezzo (oltre all'obbligo del rimborso della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per l'eventuale utilizzo di uno o più mezzi sostitutivi)	€ 500,00/giorno
Inadempienza alle norme contrattuali sottoscritte	€ 500,00/inadempienza
Verificarsi di fatti o comportamenti documentabili, tesi a ledere la sicurezza e la dignità degli utenti trasportati	€ 500,00/fatto

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 30 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il ricorrere di uno dei seguenti casi:

	Grave errore
1	L'appaltatore non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto, dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia
2	L'appaltatore non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziandolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore
3	L'appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, utilizzi veicoli con caratteristiche diverse da quanto prescritto nel presente Capitolato
4	L'appaltatore non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico
5	L'appaltatore si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
6	L'appaltatore risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 135 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 31 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo

informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 32 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 33 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

ART. 34 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

A titolo indicativo le spese si quantificano in presunti Euro 1.200,00 oltre le spese di registrazione e valori bollati.

ART. 35 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 36 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 37 - MODALITA' DI APPALTO

L'affidamento avverrà ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione verrà assegnata alla ditta che avrà presentato il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006.

Nel caso in cui si dovessero verificare casi di parità di ribasso tra più Ditte partecipanti, le posizioni di graduatoria interessate verranno determinate con il metodo del sorteggio.